|  |
| --- |
| DECRETO DEL DIRETTORE |
| **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** |
|  | **N.** | **24/ARS** | **DEL** | **13/04/2018** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Oggetto: approvazione schema di Convenzione tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università Politecnica delle Marche per le attività di tirocinio curriculare.** |
|  |
|  |
| **IL DIRETTORE** **DELL’AGENZIA REGIONALE SANITARIA** |

**- . - . -**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

 RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare il presente decreto;

 VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15/10/2001, n. 20 e s.m.i.;

- D E C R E T A -

1. di approvare lo schema di convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento tra l’Agenzia Regionale Sanitaria e l’Università Politecnica delle Marche, per accogliere presso le propria struttura studenti e laureati in possesso dei requisiti previsti dal tirocinio di formazione e orientamento per il perseguimento degli obiettivi formativi, che costituisce parte integrante del presente atto (Allegato A);
2. che dal presente atto non deriva alcun onere per la Regione Marche e per l’Agenzia Regionale Sanitaria.

Si attesta inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

 **Il Direttore dell’ARS**

 ***Dott.ssa Lucia Di Furia***

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**Normativa di riferimento:**

Legge 24 giugno 1997 n. 196, art. 18 recante: “Norme in materia di promozione dell'occupazione”;

D.M. 142 del 25 marzo 1998 avente ad oggetto: “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”;

Legge regionale 25 gennaio 2005 n. 2 concernente: “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;

Legge 28 giugno 2012 n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita;

Decreto del Dirigente della PF Organizzazione e Amministrazione del personale e Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione n. 183 del 03/05/2012: “DGR 406/12 – Applicazione al personale dell’Agenzia Regionale Sanitaria della disciplina inerente gli istituti contrattuali e normativi inerenti il rapporto di pubblico impiego dei dipendenti della Giunta regionale”;

Conferenza Stato Regioni e delle Provincie Autonome, Intesa n. 1 del 24 gennaio 2013: “Linee guida in materia di tirocini”;

DGRM n. 1143 del 16/10/2014: “Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento presso le strutture della Giunta regionale. Revoca delle deliberazioni n. 75 del 30 gennaio 2006 e n. 1228 del 30 ottobre 2006”;

**Motivazioni**

Il tirocinio formativo e di orientamento curriculare ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Dal punto di vista dello studente può avere più finalità: quella orientativa, che mira prevalentemente a far conoscere la realtà del mondo del lavoro tramite contatto diretto, quella formativa, che permette di approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento ricevuto nel percorso degli studi. Le attività di tirocinio si svolgono all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione anche se non direttamente in funzione del riconoscimento dei crediti formativi.

Dal punto di vista dell'azienda, il tirocinio costituisce una vantaggiosa opportunità di scambio con giovani portatori di conoscenze scientifiche aggiornate. Il tirocinio non rappresenta un rapporto di lavoro, ma un’esperienza formativa.

La Giunta Regionale, con DGR n. 1228/2006, ha disciplinato i tirocini formativi e di orientamento presso le strutture della Giunta. Con Decreto n. 183 del 03/05/2012, il Dirigente della PF Organizzazione e Amministrazione del personale e Scuola Regionale di Formazione della Pubblica Amministrazione ha esteso, tra l’altro, la suddetta Delibera anche all’ARS Marche.

Successivamente, con DGR n.1143 del 06/10/2014, la Giunta ha ridefinito in maniera uniforme e complessa la disciplina dei tirocini.

La DGR 1143/2014 all’art. 3 dell’allegato A prevede, quali soggetti promotori, istituzioni formative come le Università.

I tirocini formativi devono essere regolati da un’apposita convenzione, stipulata tra il [soggetto che ospiterà il tirocinante](http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/ospitanti/soggetti-ospitanti) (un datore di lavoro pubblico o privato) e il [soggetto promotore](http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini/approfondimenti/soggetti-promotori) (ad esempio una università), garante della regolarità e della qualità del percorso.

Poiché il tirocinio è prima di tutto un’esperienza formativa, ciascun percorso si deve basare su un progetto formativo individuale che ne stabilisca gli obiettivi di apprendimento. Il Progetto formativo predisposto dalla struttura ospitante con la collaborazione del soggetto promotore, dovrà essere coerente con il curriculum o il piano di studi dell’aspirante tirocinante.

La struttura ospitante deve affiancare al tirocinante la figura di un “tutor aziendale”

La durata dei tirocini in parola è stabilita a seconda dei vari ordinamenti didattici.

All’art. 8 dell’allegato A alla DGR n. 1143/2014 relativo all’indennità, si stabilisce che “per questo tipo di tirocinio non è prevista alcuna indennità di partecipazione”.

L’Università Politecnica delle Marche, tramite vie brevi, ha chiesto di consentire lo svolgimento di stage/tirocini formativi presso l’Agenzia Regionale Sanitaria di suoi studenti ed ha inviato via mail in data 20 marzo 2018 uno schema tipo di convenzione da sottoscrivere al fine di poter avviare gli stage e/o tirocini curriculari in parola.

Gli oneri fiscali inerenti l’imposta di bollo sul documento originale della convenzione di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all’art. 2 dell’allegata Tabella – Tariffa Parte I “Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine” del D.P.R. n. 642/1972” saranno assolti dall’Università Politecnica di Ancona.

**Esito dell’istruttoria**

Per quanto sopra esposto, vista la regolarità della documentazione agli atti, si propone l’adozione del presente provvedimento.

*Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.*

**Il Responsabile del Procedimento**

***(Dott. Paolo Aletti)***

- ALLEGATI -

* Schema di *CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO*.

ALLEGATO A

***CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO***

**TRA**

L’Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, codice fiscale n° 00382520427 d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata dal ………………. Preside della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” nato a ……….. il ……………., domiciliato per la carica c/o la sede della predetta Facoltà sita in Ancona, PiazzaleMartelli, 8 autorizzato alla stipula del presente atto con decreto rettorale n° 538 dell’8/2/2002;

**E**

**L’Agenzia Regionale Sanitaria (A.R.S.)** con sede legale in Ancona, codice fiscale e Partita IVA 01486510421 d’ora in poi denominata “soggetto ospitante”, rappresentata dal Direttore, ………… nato a …………….. il ……………;

**PREMESSO**

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

1. Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante Agenzia Regionale Sanitaria, si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del Soggetto promotore, nei limiti previsti dall’art. 1, comma 3, del D.M. 142/1998 (vedi nota[[1]](#footnote-1)) ed ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto attuativo dell’art. 18 della Legge 196 del 1997.

**Art. 2**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

• il nominativo del tirocinante;

• i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

• obbiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;

• le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

• L’estremo identificativo dell’assicurazione per la responsabilità civile.

**Art. 3**

1. All’inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività. Inoltre il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto Legislativo n. 81/08 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.

2. Il Soggetto Ospitante dovrà inoltre impegnarsi a:

• rispettare e far rispettare i progetti formativi nella loro globalità.

• redigere, a fine tirocinio, una valutazione finale sullo svolgimento del progetto e sul raggiungimento degli obiettivi, da presentare al tutore universitario.

• segnalare all’Università qualsiasi variazione nella durata del tirocinio indicata nel progetto formativo e di orientamento: interruzione anticipata o proroga. Quest’ultima deve essere richiesta entro i 20 giorni antecedenti il termine indicato per la fine del progetto.

**Art. 4**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

• svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

**Art. 5**

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente al soggetto promotore.

2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

**Art. 6**

La presente convenzione ha la durata di anni TRE a decorrere dalla sua stipula, e potrà essere rinnovata, sulla base di un accordo scritto tra le parti, da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite PEC, almeno un mese prima della scadenza.

**Art. 7**

La presente convenzione, le cui spese di bollo sono a carico dell’Università, viene redatta in un unico originale digitale e sarà registrata solo in caso d’uso.

 Ancona, data della firma digitale Ancona, data della firma digitale

 Firma per il Soggetto promotore Firma per il Soggetto ospitante

Il Preside della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” Il Direttore ARS

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate".

1. \_ **Limiti numerici imposti dal D.M. 25 marzo 1998 n° 142, art. 1, punto 3 per l’attivazione contemporanea di stage:**

**N° dipendenti assunti a tempo indeterminato N° tirocinanti ospitati in contemporanea**

**Fino a 5 unità 1**

**Da 6 a 19 unità 2**

**Maggiore o uguale a 20 unità Fino ad un massimo del 10% delle unità** [↑](#footnote-ref-1)